

Art. 10 bis Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, e di eventuali altri organi sociali, se istituiti;
- I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario

Art. 11 Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di Legge;
- il Revisore Legale, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di Legge;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato;

Art. 12 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci (ordinari e onorari), ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio. E' altresì convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Art. 13 Competenze dell'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Plus 72

Amal

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo: composizione, durata in carica, regole di convocazione, di funzionamento

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e sono rieleggibili per due volte.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

I 3 membri del Direttivo svolgeranno le mansioni di:

- Presidente
- Direttore Artistico
- Tesoriere e segretario.

Art. 15 Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli organi di rappresentanza è generale. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

La convocazione è fatta a mezzo mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, fax ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Stuck

g
2
3

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea);
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 Il Presidente

Il presidente, eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Art. 16 bis L'Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

blue pen

Handwritten signatures and initials.

Art. 17 L'Organo di revisione

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere un organo di revisione, qualora lo ritenga opportuno. Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni. Si autoconvoca e controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Art. 18 Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Dura in carica tre anni e si autoconvoca. Collabora con il Direttivo e con il Presidente su loro richiesta per l'attuazione dei programmi e svolge un ruolo di sostegno e ottimizzazione in caso di conflitti interni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 19 Dimissioni componenti organi sociali

In caso di dimissioni di uno dei componenti delle cariche triennali del Direttivo, dei Revisori e dei Proviviri, verranno indette nuove elezioni per coprire i ruoli vacanti fino a completamento del triennio in corso.

Art. 20: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

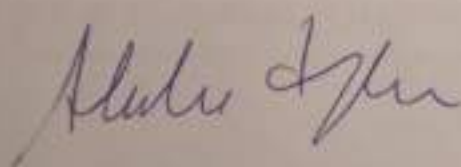
Art. 21. Gratuità cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Il Presidente, Alessandro Tenaglia



Il segretario, Piero Binchi

